

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/07)

(2007/C 95/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 39 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedendo la cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la normativa francese non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, come interpretate dalla Corte nelle sentenze 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, e causa C-47/02, Anker e a. Tale requisito di cittadinanza può essere richiesto soltanto per gli incarichi di capitano e di comandante in seconda che comportino effettivamente, in modo abituale, l'esercizio di poteri d'imperio.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-90/07)

(2007/C 95/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/12/CE è scaduto il 18 agosto 2005.

⁽¹⁾ GU L 47, pag. 26.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-92/07)

(2007/C 95/42)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e S. Boelaert)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo introdotto e mantenuto in vigore un regime di diritti per i costi amministrativi per il rilascio dei permessi di soggiorno di importo più elevato rispetto ai diritti che sono richiesti ai cittadini degli Stati membri e a quelli di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per il rilascio di un documento equivalente e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza dell'Accordo di associazione ⁽¹⁾, del Protocollo addizionale ⁽²⁾, della decisione n. 1/80 ⁽³⁾, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'Accordo di associazione, e in particolare dell'art. 41, e ai sensi della decisione n. 1/80, in particolare art. 10, nn. 1 e 13.
- condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le tariffe dei diritti per i costi amministrativi per i permessi di soggiorno applicate dai Paesi Bassi fin dal 1994 nei confronti dei cittadini turchi sono in contrasto con le disposizioni di standstill e di non discriminazione dell'Accordo di associazione, del Protocollo aggiuntivo e della decisione n. 1/80.

Ai sensi delle disposizioni di standstill di cui al Protocollo aggiuntivo e alla decisione n. 1/80, non è consentito ad uno Stato membro di introdurre nuove misure che abbiano lo scopo o l'effetto di assoggettare a condizioni più severe i diritti conferiti ai cittadini turchi dall'Accordo di associazione, dal Protocollo aggiuntivo e dalla decisione n. 1/80. Secondo la Commissione i diritti per i costi amministrativi olandesi di cui trattasi violano le disposizioni di standstill, in quanto sono stati introdotti dopo l'entrata in vigore nei Paesi Bassi delle disposizioni di standstill e in quanto ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio di diritti che sono conferiti ai cittadini turchi dall'Accordo di associazione, dal Protocollo aggiuntivo e dalla decisione n. 1/80.

Secondo la Commissione inoltre, nei limiti in cui i Paesi Bassi assoggettano i cittadini turchi a diritti per i costi amministrativi per i permessi di soggiorno, tali diritti, in base alle disposizioni di non discriminazione di cui all'Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, non possono essere di importo più elevato rispetto ai diritti richiesti ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera per documenti equivalenti.

(¹) Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, approvato e confermato con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 1).

(²) Protocollo addizionale approvato con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).

(³) Decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Associazione.

Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**(Causa C-93/07)**

(2007/C 95/43)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (¹), e, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/35/CE è scaduto il 25 giugno 2005.

(¹) GU L 156, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 20 febbraio 2007 — Rosa Méndez López/Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)**(Causa C-97/07)**

(2007/C 95/44)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rosa Méndez López

Convenuti: Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)